

Pierpaolo Bonacini

Il 'militare' nella formazione dello Stato moderno:
primi spunti di riflessione*

The 'military' and the European modern state: first ideas and suggestions

SOMMARIO: 1. Impostazione del tema – 2. Amministrazione e legislazione militare – 3. La necessità di corpi armati stabili – 4. La formazione di una giurisdizione militare – 5. Le milizie rurali – 6. Brevi note conclusive.

ABSTRACT: The modern European state is the result of a construction that began in the last centuries of the Middle Ages and was consolidated during the Modern Age. It was formed earlier in territorial and political contexts of monarchical character, basing its constituent elements on the sovereign power, on the people to which sovereignty is exercised and on an area within whose borders it's applied. These fundamental ingredients must also be accompanied by the 'military', understood as a complex of functions organized and coordinated by the public power that have as their core the exercise of war. The establishment of permanent armies, the formation of offices for their management, the establishment of authorities for the exercise of military justice under the control of sovereign authority and the production of specific state-originated law are among the distinctive features of this area, which distinguishes the development of the modern state. This is accompanied by the drafting, from the 16th century onwards, of a legal treatise *De re militari et de bello* and a technical-practical treatise oriented to the organization of modern European armies.

KEYWORDS: Modern Age, Europe History, State building, Armies, Warfare.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

1. *Impostazione del tema*

Lo Stato moderno europeo deriva da una costruzione che si è avviata negli ultimi secoli del Medioevo e si è consolidata nel corso di quelli immediatamente seguenti. Si è formato più precocemente in contesti territoriali e politici di stampo principesco-monarchico fondando i propri elementi costitutivi sulla titolarità di un potere sovrano, sulla presenza di una popolazione destinataria dell'esercizio della sovranità e su un territorio entro i cui confini quest'ultima viene concretamente applicata. Tra gli strumenti che qualificano i poteri sovrani spicca l'amministrazione della giustizia, che consente in modo elastico di governare realtà territoriali complesse con l'intento prioritario «di mantenere la pace, di consociare e tenere in equilibrio le forze concretamente esistenti»¹. La giurisdizione diviene pertanto elemento qualificante per la caratterizzazione e la costruzione degli apparati di governo dominanti la geografia politica dell'Europa in età moderna².

A questi ingredienti fondamentali ritengo si possa a pieno titolo affiancare il 'militare', inteso come complesso di funzioni organizzate e coordinate dal potere pubblico che hanno come fulcro l'esercizio della guerra. Fra i tratti distintivi di questo ambito, che viene a contrassegnare in misura pesante e diffusa il funzionamento e lo sviluppo dello Stato moderno, vi sono la creazione di milizie stabili, la formazione di uffici e apparati amministrativi applicati alla loro gestione, la creazione di organi per l'esercizio della giurisdizione militare sotto il controllo dell'autorità sovrana e la produzione di una specifica normativa di origine statale.

Di conseguenza le riflessioni che seguono fanno riferimento a un'articolazione del potere pubblico che viene a corrispondere sia a una delle principali funzioni accentrate in capo ai detentori della sovranità, toccando l'ambito della difesa territoriale e dell'acquisizione del monopolio della forza militare, sia a un apparato amministrativo-giurisdizionale che giunge a occupare un ampio spazio all'interno delle forme organizzative e delle modalità operative dello stato moderno europeo; per quanto, sotto tali punti di vista, il ruolo del 'militare' nella costruzione di quest'ultimo sia finora emerso in misura assai

¹ M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 3-36, a p. 9.

² Il nesso specifico è al centro di ricerche e dibattiti attuali, che hanno trovato uno spazio di confronto in un recente convegno svoltosi lo scorso anno: *Giustizia politica e formazione dello Stato moderno: tra criminalia e costituzionalismo di antico regime* (Ravenna, 5-6 dicembre 2024).

limitata a livello storiografico³. Anche un'approfondita e recente analisi sulle origini dello stato moderno condotta da Luigi Blanco su scala continentale, lungo una spanna cronologica che raccorda strettamente l'età basso medievale ai secoli successivi, per quanto richiami il valore distintivo degli assetti giurisdizionali e amministrativi nel funzionamento concreto del potere statale, non riserva alla materia militare che scarsi accenni, limitati alla capacità di prelevare risorse e destinarle all'esercizio della guerra⁴.

In questa sede non si ha l'ambizione di colmare integralmente tale divario né di esaminare in misura capillare e comparata i caratteri assunti dal 'militare' all'interno delle diverse esperienze politico-istituzionali in cui si segmenta lo spazio continentale europeo, allargato a quello anglosassone, e nell'arco dell'intera estensione dell'età moderna. Si desidera piuttosto tracciare alcuni lineamenti essenziali del sistema facendo riferimento allo spazio e al significato che assumono l'organizzazione militare e l'amministrazione della giustizia militare nella caratterizzazione dello Stato moderno, come funzioni sempre più estese assorbite in capo agli apparati centrali di governo, tramite una casistica sufficientemente esemplificativa in grado di delineare le direttrici principali che potranno essere approfondite tramite ulteriori riflessioni quali – ad esempio – quelle connesse al ruolo del 'militare' anche come spazio di contrattazione politica tra centro e periferia, principi e comunità, autorità "statale" territoriale e realtà locali, potere centrale e corpi intermedi della società. Sotto questi profili anche il 'militare' dovrà essere valutato come una componente non trascurabile dell'articolazione e del concreto funzionamento di quel modello di costituzione cetuale – non scritta, ma operativa nella realtà dinamica della dimensione statale di età moderna – che si può identificare in «un ordinamento complessivo capace di organizzare il processo di governo e le relazioni tra i diversi poteri e soggetti agenti sul territorio»⁵.

Secondo la griglia di questo quadro ordinatore, la sovranità si esprime ponendo un soggetto al vertice di un agglomerato di enti collettivi e di individui,

³ J. Vicens Vives, *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, in E. Rotelli, P. Schiera (curr.), *Lo stato moderno*, I. *Dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1971, pp. 221-246, a p. 230, sottolinea il ruolo di esercito e amministrazione «nel promuovere la supremazia e la centralizzazione del potere come realtà di comando durante i secoli XVI e XVII». Più di recente, considera l'amministrazione militare come uno degli elementi che si possono riconoscere alle origini dello stato moderno F. Ansani, *Oltre i signori, dopo i mercenari. Per una rilettura del rapporto tra istituzioni militari e stato rinascimentale*, in «Annali dell'istituto italiano per gli studi storici», XXXIII (2020-21), pp. 29-100, a p. 34 ss.

⁴ L. Blanco, *Le origini dello Stato moderno. Secoli XI-XV*, Roma 2020, p. 253 ss.; per brevi accenni al 'militare' e al nesso guerra-prelievo fiscale v. pp. 261, 269.

⁵ M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, cit., p. 22.

un soggetto che punta a legittimarsi assicurando la conservazione e l'equilibrata convivenza di questi ultimi grazie alla potestà coattiva di cui è detentore, acquisita lungo percorsi variabili di affermazione ed espressa tramite l'esercizio della suprema *iurisdictio*. Al polo opposto di questo assetto, specificamente individuato come 'Stato giurisdizionale italiano', comunità, ceti e gruppi sottoposti al coordinamento statale premono per la conservazione e il rispetto delle proprie consuetudini, statuti, privilegi, che ne denotano lo spazio di autonomia normativa e al contempo limitano e bilanciano eventuali processi di eccessiva concentrazione del potere in chiave assolutistica⁶.

Sussistono però altri caratteri significativi che si possono considerare qualificanti lo stato moderno europeo, visto, secondo questa prospettiva, come un contenitore ordinante dei tanti soggetti individuali e collettivi che vengono assorbiti entro la sfera della propria dominazione territoriale e dei quali esso tende a preservare gli equilibri reciproci quale regolatore supremo, ma senza orientare il proprio operato, per lungo tempo, secondo linee programmatiche.

Come ricorda Nicola Matteucci, «la sovranità, in quanto potere di comando in ultima istanza, è strettamente connessa alla realtà essenziale primordiale della politica: la pace e la guerra». E se nella caratterizzazione dello stato moderno europeo assumono valore definitorio la dimensione territoriale e la capacità di controllo delle risorse finanziarie, assieme ma anche al di fuori della contrattazione con le rappresentanze di ceto, tali risorse vengono largamente, se non prioritariamente, finalizzate alla gestione del 'militare'. Nella misura in cui il sovrano pretende di essere il solo a intervenire su ogni questione e arrogarsi ogni decisione ultima, si può concludere – sempre con le parole di Nicola Matteucci – che «nel nuovo stato territoriale», ove la dimensione geografica corrisponde a una delle espressioni caratterizzanti lo stato moderno europeo, «le sole formazioni armate consentite sono quelle che dipendono direttamente dal sovrano»⁷.

È un terreno di valutazione su cui converge anche un insigne medievista quale Giorgio Chittolini, laddove ribadisce quanto il 'militare' abbia costituito una «dimensione fondamentale nella vita della società» di Antico Regime inscindibilmente legata alle pratiche di governo e a tutte le questioni concernenti la finanza pubblica⁸. E del resto, il nesso strettissimo tra comando militare ed

⁶ L. Mannori, *L'amministrazione degli antichi Stati*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero, VIII Appendice. Diritto*, Roma 2012, pp. 189-196, a p. 190.

⁷ N. Matteucci, voce *Sovranità*, in *Dizionario di politica*, Torino 2004, p. 910.

⁸ G. Chittolini, *Il «militare» tra Medioevo e prima età moderna*, in C. Donati, B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile nell'Europa dell'età moderna*, Bologna 2007 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 71), pp. 53-102, a p. 98 ss.

esercizio della sovranità appare di tutta evidenza anche al di fuori dei limiti strettamente continentali dello spazio politico europeo. Alla metà del Settecento il maggiore giurista inglese del tempo, William Blackstone, nel primo libro dei suoi poderosi «Commentari alle leggi d'Inghilterra» non ha dubbi nel dichiarare, su base giusnaturalistica e contrattualistica, in virtù della delega di potere attribuita «by all private persons that enter into society», sia come singoli sia come corpo collettivo sottoposto all'autorità del sovrano, che soltanto a quest'ultimo è pienamente riconosciuto «the right of making war», individuato pertanto, tale diritto, come un attributo proprio ed esclusivo della sovranità⁹.

Risulta quindi evidente un nesso diretto tra la formazione dello stato moderno attraverso le espressioni della territorialità, della concentrazione del potere di comando tramite un apparato burocratico e del controllo delle entrate fiscali, da un lato, e il coordinamento della forza militare sempre in forma centralizzata, dall'altro, superando quel sistema ereditato dal Medioevo basato sulla prevalenza dei legami clientelari all'interno delle reti feudali raccordate ai signori locali, soprattutto a quelli di maggiore intraprendenza in grado di costruire, già dal tardo secolo XIII, dominazioni di calibro regionale o subregionale.

Anche Peter Wilson, esperto della storia dell'impero germanico in età moderna con interessi orientati soprattutto verso l'impatto multiforme che l'attività bellica produce sulla società europea, mettendo a fuoco le idee sulla guerra che circolano nella cultura tedesca tra Sei e Ottocento e la loro evoluzione in rapporto alla teoria politica e alla pratica dei conflitti non ha dubbi nell'affermare che ovunque in Europa la dimensione militare accompagna e fornisce una spinta decisa alla formazione degli stati nazionali¹⁰.

Per quanto concerne la relazione tra risorse economiche a disposizione dell'autorità pubblica e sviluppo della potenza militare, a partire dagli studi di John Brewer della fine degli anni Ottanta la storiografia degli ultimi decenni ha approfondito il paradigma del *fiscal military state*, utilizzato per qualificare una entità statale che sviluppa un modello economico-tributario orientato primariamente al sostegno delle proprie forze armate, di solito a fronte di conflitti intensi e prolungati, sottoponendo di conseguenza i propri cittadini/sudditi a una tassazione elevata a tale scopo. Le ricerche in questo campo sono state estese in ambito europeo ed extraeuropeo e, soprattutto nel

⁹ W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, IV ed., Oxford, Clarendon Press, 1770⁴, vol. I, p. 257 (nella prima edizione inglese il primo volume viene pubblicato nel 1765 e i tre successivi entro il 1769). Ciò è verificato tanto più all'interno di una monarchia, ove «the military power must be trusted in the hands of the prince» (p. 262).

¹⁰ P.H. Wilson, *War in German Thought from the Peace of Westphalia to Napoleon*, in «European History Quarterly», 28/1 (1998), pp. 5-50, a p. 6.

primo caso, hanno dato luogo a un dibattito allargato alle fasi cronologiche rispetto alle quali in età moderna stati con assetti politici e tradizioni diverse impostano modelli di sviluppo basati su uno stretto legame tra organizzazione militare e concentrazione delle risorse necessarie alla sua gestione su scala ampia e prolungata al punto da farne un elemento caratterizzante gli orientamenti e le prassi di governo. Si punta a collocare il baricentro di tali assetti nel secolo XVIII estendendone tuttavia i limiti tra gli anni Ottanta del precedente, in particolare dopo la svolta rivoluzionaria dell'Inghilterra nel nono decennio dei Seicento, e il tramonto della potenza napoleonica, ponendo l'accento sui diversi fattori che sostengono il confronto militare internazionale e determinano le politiche di potenza dei maggiori stati europei, su scenari sia terrestri che marittimi, in misura sempre conflittuale e su scala globale¹¹.

Oltre alla relazione stretta con la dimensione fiscale, lo sviluppo di apparati pubblici di livello statale connessi alla sfera del mondo militare ha ricadute su altri piani anche non direttamente legati all'esercizio diretto della guerra. Si pensi – a titolo di esempio – alla fioritura in età moderna degli ordini militari e cavallereschi, legati a origini medievali con forti connotati religioso-caritativi (tra XI e XII secolo), ma rilanciati nei secoli seguenti tramite nuove istituzioni all'interno di ordinamenti di caratura assai diversa, con il comune significato di rappresentare forme di distinzione sociale sulla base della convergenza tra meriti militari e rafforzamento del prestigio aristocratico dei destinatari, di norma già appartenenti agli strati più elevati delle *élite* locali e sovralocali¹².

¹¹ Per quanto riguarda studi di carattere complessivo su base comparata v. almeno P. Harling, P. Mandler, *From "Fiscal-Military" State to Laissez-Faire State*, in «Journal of British Studies», 32/1 (1993), pp. 44-70; J. Glete, *Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States, 1500-1660*, London 2002; R. Torres Sanchez (ed.), *War, state and development. Fiscal-Military States in the Eighteenth Century*, Pamplona 2007; Ch. Storrs (ed.), *The Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Europe. Essays in honour of P.G.M. Dickson*, London-New-York 2009; N.A.M. Rodger, *From the 'military revolution' to the 'fiscal-naval state'*, in «Journal for maritime Research», 13/2 (2011), pp. 119-128. Per ulteriori ricerche dedicate a singole realtà statuali v. J. Brewer, *The Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688-1783*, London 1989; J. Glete, *The Dutch republic: a bourgeois fiscal-military state*, London 2002; R. Torres Sanchez, *Constructing a Fiscal Military State in Eighteenth Century Spain*, London 2015; A. Graham, P. Walsh (edd.), *The British Fiscal-Military States, 1660-c.1783*, London-New York 2016; J. Greenfield, *The Making of a Fiscal-Military State in Post-Revolutionary France*, Cambridge 2022; W.D. Godsey, P. Mata (edd.), *The Habsburg Monarchy as a Fiscal-Military State: Contours and Perspectives 1648-1815*, Oxford 2022. Una messa a punto storiografica in A. Dattero, *Soldati a Milano. Organizzazione militare e società lombarda nella prima dominazione austriaca*, Milano 2014, p. 13 ss.

¹² Tra gli esempi più celebri l'Ordine sabaudo dei SS. Maurizio e Lazzaro, su cui v. A. Merlotti, *Un sistema degli onori europeo per Casa Savoia? I primi anni dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro (1573-1604)*, in «Rivista Storica Italiana», CXIV/II (2002), pp. 477-514; Id., *Le ambizioni del duca di Savoia. La dimensione europea degli ordini cavallereschi sabaudi fra Cinque e Seicento*, in E. García

2. *Amministrazione e legislazione militare*

Nella definizione dei caratteri distintivi dello stato moderno europeo, la storiografia recente insiste anche sul ruolo svolto dall'amministrazione-giurisdizione quali componenti fondamentali per assicurare la concreta manifestazione e la tenuta della potestà sovrana. I settori connessi alla gestione dei bisogni in capo alla suprema autorità pubblica si allargano tra Quattro e Settecento, in molti casi partendo da un nucleo originario coincidente con la gestione delle *res principis* e dei bisogni della corte – o, piuttosto, delle corti –, ma vengono affidati a magistrature dotate di giurisdizione, esito di meccanismi di reclutamento discrezionali da parte del principe, se non clientelari; magistrature incaricate di accertare gli illeciti compiuti nei rispettivi ambiti e fornite dei conseguenti strumenti sanzionatori.

Se tramite questo schema fin troppo essenziale si rappresenta il meccanismo di organizzazione funzionale dello stato moderno, ancor più al suo interno si deve includere il 'militare', esito di processi formativi mai lineari e segnato, per sua stessa natura, da una pesante dimensione giurisdizionale che si esprime nell'accertamento e nella sanzione dei reati disciplinari, nonché di tutti quelli commessi sia tra gli appartenenti agli stessi corpi armati, sia a danno di civili o compiuti da questi ultimi nei confronti dei militari. Anche la giustizia militare diventa sempre più una prerogativa dell'ordinamento statale in un complicato intreccio di competenze tra ufficiali preposti alle milizie assoldate o a quelle rurali/paesane e magistrature ordinarie, che devono fare i conti con la selva di prerogative speciali e di trattamenti privilegiati variamente riconosciuti ai membri dei corpi armati adeguandosi a Regolamenti, Ordini, Capitoli e ad altra normativa prodotta in misura crescente e non senza disordine dai poteri sovrani, i quali anche attraverso tali strumenti puntano ad accentrare sempre più l'organizzazione e la disciplina delle formazioni militari.

A tale proposito si deve rammentare che la definizione della sovranità statale in età moderna si esprime anche sul terreno della produzione normativa centralizzata che – come ben noto – accanto alle pronunce delle grandi corti di giustizia viene a costituire un nuovo ingrediente nel panorama delle fonti e della cultura giuridica tipica della tradizione di *civil law* continentale. In tale orizzonte rientra la promulgazione di raccolte normative tendenzialmente omogenee quanto a materia – definite impropriamente in sede storiografica anche come

Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, II, Madrid 2006, pp. 661-689. Per una visione europea del fenomeno v. i saggi raccolti in A. Barbero, A. Merlotti (curr.), *Cavalieri. Dai templari a Napoleone. Storie di crociati, soldati, cortigiani*, Milano 2009.

“codici militari” –, resa necessaria dalla crescita degli eserciti e dalla conseguente esigenza di integrare e unificare le disposizioni disparate in base alle quali già operavano i corpi armati reclutati e finanziati dalle autorità statali. Raccolte di questo tipo entrano in vigore – a titolo di esempio – in Spagna nel 1632, in Inghilterra nel 1642, con l'integrazione del *Mutiny Act* emanato dal Parlamento nel 1689 e di occasionali *Articles of War* formulati dalla Corona inglese, in Prussia nel 1656, negli eserciti asburgici nel 1673 e in Francia nel 1707 consolidando la normativa militare prodotta dalla metà del secolo precedente. In tempi successivi vengono emanate pure in altri contesti di deciso orientamento assolutista come il ducato sabaudo sotto il lungo governo di Vittorio Amedeo II, ove tuttavia un progetto risalente ai primi anni del XVIII secolo giunge a essere promulgato soltanto nel 1770¹³.

Questi testi normativi sono elaborati allo scopo di conferire una regolamentazione più ampia e organica alle formazioni militari e al loro controllo sotto il profilo disciplinare e giurisdizionale perseguendo l'obiettivo di svincolare in misura sempre più ampia la giurisdizione sui militari da quella ordinaria civile; e in taluni casi prendono spunto o sono del tutto ricalcati su modelli di origine forestiera. Nel 1643 – ad esempio – il duca estense Francesco I pubblica nuovi e compiuti *Ordini di giustizia militare* che tuttavia non sono frutto

¹³ Per i *Kriegsartikeln* introdotti negli eserciti austriaci nel 1673, applicati ai reparti di fanteria e cavalleria e rimasti in vigore, con limitate modifiche, sino al 1808: M. Hochedlinger, *Austria's Wars of Emergence. War, State and Society in the Habsburg Monarchy 1683-1797*, London-New York 2013, p. 135. Per la normativa militare inglese varata da Carlo I Stuart: S.R. Frey, *Courts and cats: British Military Justice in the Eighteenth Century*, in «Military Affairs», 1 (1979), pp. 5-11, a p. 5.; per quella francese qui richiamata v. il *Code militaire, ou Capitulation des reglements et ordonnances de Louis XIV Roi de France et de Navarre, faites pour les Gens de Guerre depuis 1651 jusques a present*, Paris, Denys Mariette et Jean-Baptiste Delespine, 1707. V. inoltre G.A. Stepler, *British Military Law, Discipline, and the Conduct of Regimental Courts Martial in the Later Eighteenth Century*, in «The English Historical Review», 102 (1987), pp. 859-886, a p. 862; D. Maffi, *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio. Giustizia militare e relazioni coi civili nello Stato di Milano al tempo della dominazione spagnola (1550-1700)*, in L. Antonielli (cur.), *Polizia militare. Seminario di studi, Messina, 11-12 dicembre 2009*, Soveria Mannelli 2013, pp. 99-124, a p. 124; Ch. Storrs, *Giustizia militare, militari e non militari nell'Europa della prima età moderna*, in C. Donati, B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile nell'Europa dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 71), pp. 573-609, a p. 602 s.; Id., *Military Justice in Early Modern Europe*, in D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012 (Annali di storia militare europea, 4), pp. 11-41, a p. 14 ss. La serie di articoli e regolamenti militari per le truppe imperiali emanati dagli inizi del secolo XVI è per gran parte edita in Ch. Lünig *Corpus Iuris Militaris des Heiligen Römischen Reichs*, Leipzig 1723 e studiata da W. Erben, *Ursprung und Entwicklung der deutschen Kriegsartikeln*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», Ergänzungsband 6 (1901), pp. 473-529.

di una redazione autonoma, ma derivati pedissequamente dall'analoga raccolta normativa emanata nello stesso anno dal Granduca di Toscana Ferdinando II. Un secolo dopo, sempre all'interno degli Stati estensi, l'elaborazione di aggiornati *Capitoli militari da osservarsi da tutte le truppe di Sua Altezza Serenissima* (databili presumibilmente al 1754) viene condotta all'insegna del raffronto con analoghi corpi normativi francesi e napoletani¹⁴. Mentre pochi decenni più tardi la più grande formazione statale cristallizzatasi nella parte centro-meridionale della Penisola approda alla più sistematica *Ordinanza di Sua maestà sulla giurisdizione militare e sopra i delitti e le pene della gente di guerra*, emanata da re Ferdinando IV di Napoli nel maggio 1789 e «collocabile a metà strada fra una consolidazione normativa e un vero e proprio codice»: una compilazione legislativa di ampia portata che aspira a rappresentare una complessiva riforma del diritto penale militare e che costituirà una larga fonte di ispirazione per il successivo *Statuto penale militare per lo Regno delle Due Sicilie* emanato nel 1819¹⁵.

Accanto a una amministrazione-giurisdizione riconducibile a una dimensione territoriale di portata statale, il 'militare' presenta anche un'altra caratteristica che lo inserisce pienamente tra i profili distintivi dello stato moderno. Per rendere operativi i sistemi di reclutamento e l'organizzazione funzionale dei corpi armati viene progressivamente sviluppata un'amministrazione affidata a specifici uffici e una contabilità in grado di dare conto e tenere memoria – come dimostra la documentazione archivistica a noi giunta – di entrate e uscite, queste ultime necessarie per la corresponsione di soldi e paghe, per l'acquisto di cavalli, armi e vettovaglie destinate ai reparti, per il finanziamento di corpi scelti, come le Guardie del principe e i reparti di artiglieria (i Bombardieri), per la realizzazione di opere difensive, architetture militari e ogni altro apprestamento soprattutto in occasione di guerre.

Da questo punto di vista la contabilità del 'militare' in capo alle formazioni statali di età moderna trova un precedente decisamente molto efficiente ed

¹⁴ P. Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, Roma 2024 (Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno. Monografie 12), pp. 94 s., 167 s.

¹⁵ F. Maradei, *L'unificazione del diritto penale militare nel Regno d'Italia fra tentativi di adeguamento legislativo e «nuovi» codici (1869). Un profilo storico-giuridico*, in «Historia et Ius», 23 (2023), paper 8, a p. 4 per la citazione. V. pure R. Ferrante, *Ugo Foscolo "codificatore": l'idea generale di codice penale militare per l'esercito della Repubblica Cisalpina (1801)*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 155-181, a p. 161; G. Pace Gravina, *Il Codice insanguinato. Lo Statuto Penale Militare per lo regno delle Due Sicilie del 1819 e la repressione delle insurrezioni siciliane dell'Ottocento*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015, pp. 273-298, a p. 274 s.; F. De Rosa, *Le riforme illuminate per la "nazione armata" napoletana*, Napoli 2018, p. 69 ss., con la trascrizione del testo a p. 101 ss.

elaborato nelle formazioni arruolate dai condottieri che caratterizzano soprattutto il Quattrocento italiano. L'amministrazione economico-finanziaria di queste compagnie è affidata a esperti del settore, che per il tardo medioevo sono soprattutto mercanti, è tenuta con assiduità e precisione grazie all'impiego di notai esperti nelle scritture ed è destinata alla registrazione di tutti gli aspetti della gestione contabile delle compagnie che operano al comando di illustri capitani ingaggiati per tempi variabili da soggetti pubblici di varia caratura: autorità comunali, così come formazioni statali a base signorile, monarchica o repubblicana. Alcune compagnie funzionano per decenni, mutando ovviamente committente, e si rendono protagoniste di segmenti rilevanti della storia politico-militare del XV secolo. Particolarmente noto e studiato, grazie alla qualità della documentazione archivistica superstite, il caso della compagnia comandata da Micheletto degli Attendoli, il quale nel secondo quarto del Quattrocento accetta condotte al servizio dei papi, di Milano, Firenze, Venezia e del regno di Napoli lasciando memoria accurata del funzionamento della propria formazione armata in diverse serie di registri (giornali delle paghe, bollette delle ferme, libri dell'entrata e dell'uscita, libri di Creditori e Debitori) compilati e conservati dal suo tesoriere, il mercante aretino Francesco di Viviano¹⁶.

Ma non vale soltanto il profilo delle scritture, connesso all'emergere di specifici ambiti delle amministrazioni statali deputate al comparto militare; acquistano importanza anche interi settori strategici nell'economia della guerra come, per esempio, quello destinato alla fornitura di cavalcature selezionate. Con attenzione a una delle risorse assolutamente irrinunciabili per gli apparati militari, un recentissimo volume di Fabrizio Ansani studia l'economia del cavallo da guerra nell'Italia del Rinascimento dimostrandone il rilievo nella costruzione delle formazioni statuali del tempo, impegnate ad adottare strategie, pur differenziate, per affrontare il comune problema e sostenere la costituzione di eserciti permanenti¹⁷.

3. *La necessità di corpi armati stabili*

Se le radici del modello statale che si afferma nello spazio politico dell'Europa moderna si possono già ravvisare nel secolo XIV, con l'irreversibile

¹⁶ Da ultimo, con ampia bibliografia precedente, E. Vittozzi, *Micheletto degli Attendoli e la sua condotta nel regno di Napoli (1435-1439)*, in «Archivio storico per le province napoletane», CXXIV (2006), pp. 21-111. Su un piano più largo v. P. Grillo, *Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Roma-Bari 2008, p. 171 ss.

¹⁷ F. Ansani, *Il cavallo da guerra e lo Stato del Rinascimento. Una storia politica, economica e culturale*, Bologna 2024.

superamento degli assetti più tipicamente medievali segnati dalla prevalenza dei legami clientelari a base feudale e delle realtà urbane e comunitative radicate nelle rispettive sfere di autonomia gelosamente difese, l'acquisizione da parte del 'militare' di uno spazio riconoscibile all'interno delle strutture amministrative centralizzate che iniziano a segnare l'identità dello stato territoriale moderno si mette in luce già nelle fasi iniziali della sua costruzione. Il ducato milanese di età viscontea è la prima realtà statale italiana in cui inizia a svilupparsi un composito esercito permanente con reparti amministrati da pubblici ufficiali¹⁸. Reparti formati da corpi di cavalleria di diversa origine, sia assoldati che clientelari, compensati con un vantaggioso trattamento economico e con privilegi giurisdizionali, accanto ai quali operano reparti di "provvisionati", ossia di fanteria stipendiata, addetti al presidio delle fortezze del ducato e ad assistere gli ufficiali territoriali nel mantenimento dell'ordine pubblico. La gestione dell'attività finanziaria e di altre incombenze nei confronti dei corpi armati è affidata al Collaterale del Banco, responsabile del pagamento del soldo alle truppe stipendiate e documentato dalla metà del Trecento¹⁹.

Mi pare significativo rammentare che Matteo Visconti è investito del vicariato imperiale su Milano e la Lombardia già dal 1295, anticipando il percorso di affermazione che avrebbe caratterizzato altre potenti famiglie dell'aristocrazia militare dell'Italia del Nord e del Centro. Si tratta di un notevole riconoscimento al fine di consolidare la dimensione territoriale del potere signorile grazie al quale la tradizionale «legittimazione cittadina» o anche territoriale-signorile – con parole di Pierangelo Schiera – si viene trasformando nella nuova e moderna «legittimazione statale»²⁰. E questa si declina in una misura certamente più robusta ed efficace grazie alla stabilizzazione del comparto militare attraverso la precoce istituzione di milizie permanenti, anche associate a forme di coscrizione obbligatoria che si diffondono circa dalla metà del secolo XVI²¹, e la creazione di un apparato amministrativo in grado di sostenerne il funzionamento.

¹⁸ E. Guerra, «Gente diabolica»: uomini d'arme e popolazione nel XV secolo estense, in C. Baja Guarienti (cur.), *Città, campagne, castelli. Cultura, potere e società nel Medioevo padano*. Atti del Convegno, Reggio Emilia, 12 marzo 2016, Reggio Emilia 2016, pp. 83-100, a p. 86 s.

¹⁹ F. Ansani, *Oltre i signori, dopo i mercenari*, cit., p. 55.

²⁰ P. Schiera, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 17-48, a p. 43; L. Blanco, *Le origini dello stato moderno*, cit., p. 59 s.

²¹ Ne traccia una prima rassegna A. Corvisier, *Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789*, Paris 1976, p. 62 ss.

Secondo gli Ordini emanati da Filippo Maria Visconti nel 1445 per l'amministrazione delle entrate ducali²², dal Collaterale dipendono dal «punto di vista amministrativo e finanziario le guarnigioni delle fortificazioni viscontee [...] così come tutti gli appartenenti all'esercito milanese». I compiti principali e caratteristici dell'ufficio consistono nel controllo di tutte le operazioni che riguardano l'iscrizione dei soldati nei ruoli militari, il loro aggiornamento sulla base di relazioni inviate mensilmente dai responsabili delle guarnigioni circa la consistenza e le variazioni subite dai reparti e le ispezioni in occasione delle mostre, che si dispone di effettuare ogni due mesi per controllare l'assetto dei corpi stipendiati dislocati presso i castelli e le fortificazioni del ducato nonché le condizioni e le capacità difensive di queste ultime²³.

Nello stesso torno di tempo l'ufficio del Collaterale compare anche nel ducato di Mantova, ove dai primi anni Trenta del Quattrocento inizia a distinguere uno dei responsabili del Banco degli stipendiati, i reparti formati da uomini d'arme e da guarnigioni di fanti adibiti alla custodia delle fortezze; e verso la metà del secolo compare anche nel ducato sabauda con l'incarico di sovrintendere alle mostre dei reparti e accertare che non si verificano frodi ricevendo il soldo per cavalli e fanti in numero maggiore rispetto alle unità

²² C. Santoro, *Ordini di Filippo Maria Visconti per l'amministrazione delle entrate ducali*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, III. Medioevo, Milano 1962, pp. 463-492, alle pp. 467 s. e 485 ss. per i compiti attribuiti al Collaterale.

²³ C. Santoro, *Gli Uffici del Comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968, pp. 218 s., 258 ss.; T. Zambarbieri, *Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e dell'amministrazione ducale nella prima metà del XV secolo*, Bologna 1988, p. 115 ss., da cui la citazione; M.N. Covini, *L'esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480)*, Roma 1998, p. 153 ss.: già verso la metà del secolo XIV «alcune fonti documentano l'attività dei *collaterales domini*, che erano reclutatori e tesoriere direttamente dipendenti del signore», mentre nell'ambito dell'amministrazione cittadina milanese alla fine dello stesso secolo emerge la «specializzazione di uno dei collaterali del podestà, incaricato dell'arruolamento militare» (p. 153, nota 102); F. Leverotti, *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, in *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Pisa 1997, pp. 17-77 («Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. IV, Quaderni, 1), pp. 32, 45; P. Grillo, *Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Roma-Bari 2008, p. 161. Gli studi di Caterina Santoro sono ripresi da M. Mallett, *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento*, Bologna 1983 (ed. orig. London 1974), p. 122 ss. nel contesto dello sviluppo di eserciti permanenti nell'Italia del secolo XV. Sull'organizzazione delle truppe lombarde nella seconda metà del Quattrocento, in particolare i reparti stipendiati, si rinvia anche al precedente studio di M.N. Covini, *Guerra e "conservazione del stato": note sulle fanterie sforzesche*, in L. Pezzolo (cur.), *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 1995 (= «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», XII/23), pp. 67-104.

effettivamente presenti oppure iscrivendo nei ruoli, in modo fraudolento, uomini inabili alle armi²⁴.

Anche per la Repubblica di Venezia il Collaterale generale riveste un'assoluta centralità nell'amministrazione del 'militare' e non soltanto per incombenze di ordine finanziario. Al pari dello stato di Milano, è affiancato da altri funzionari distinti dallo stesso titolo ma residenti nei centri principali del dominio di terra e soprattutto responsabili dell'approntamento delle difese locali²⁵.

Nell'organizzazione militare estense l'ufficio del Collaterale è attestato almeno dagli anni Cinquanta del Quattrocento ed è preposto a dirigere l'ufficio del Soldo rimanendo però soggetto, come tutti coloro che prestano servizio nella Camera ducale, alla supervisione e al controllo dei Fattori Generali, gli ufficiali preposti dal duca alla sua amministrazione. È responsabile della distribuzione delle paghe ai militari e dell'esecuzione di tutti i mandati di natura economico-finanziaria ricevuti dai Fattori generali o direttamente dal duca²⁶.

Oltre un secolo e mezzo dopo, stabilizzata ormai in via definitiva l'autorità ducale nella nuova capitale modenese ove la corte si è trasferita dal 1598, nel dicembre 1626 Cesare d'Este riforma le competenze del Collaterale, emanando appositi *Ordini* a lui destinati, e le allarga alla giurisdizione nei confronti delle truppe stipendiate; e per amministrare la giustizia nelle cause civili e criminali in cui siano coinvolti militari a lui, che non è un tecnico del diritto, viene affiancato un giurisperito e un notaio attuario²⁷.

4. La formazione di una giurisdizione militare

Il richiamo all'ufficio del Collaterale, che in alcuni casi si allarga a includere pure competenze giurisdizionali nei confronti delle truppe stipendiate, introduce a uno degli assi portanti nella caratterizzazione funzionale dello stato moderno, segnato dal rapporto tra sviluppo delle strutture statuali e modalità di amministrazione della giustizia, in specie criminale. È un ambito che tocca

²⁴ I. Lazzarini, *Marchesi e condottieri: i lineamenti di una specializzazione militare nel quadro della costruzione del principato di Mantova fra Tre e Quattrocento*, in M. Del Treppo (cur.), *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento*, Napoli 2001, pp. 41-61, a p. 46 s.; A. Barbero, *L'organizzazione militare del ducato sabaudo durante la guerra di Milano (1449)*, in «Società e Storia», XIX/71 (1996), pp. 1-38, a p. 12; C. De Consoli, *Al soldo del duca. L'amministrazione delle armi sabaude (1560-1630)*, Torino 1999, p. 221 s.

²⁵ F. Ansani, *Oltre i signori, dopo i mercenari*, cit., p. 57 s.

²⁶ P. Bonacini, *Un ducato in difesa*, cit., p. 66.

²⁷ *Ordini sopra la carica del colaterale*, in Modona, per Antonio Gadaldini stampator ducale, 1627. Dati dalla Cancelleria ducale il 10 dicembre 1626 (Archivio di Stato di Modena, Cancelleria ducale, Gridario a stampa, vol. A, n. 157). V. P. Bonacini, *Un ducato in difesa*, cit., p. 86 ss.

strettamente pure il mondo militare, dal momento che anche nell'organizzazione e nella gestione delle formazioni armate controllate dallo Stato moderno si assiste a una costante centralizzazione di tali funzioni passando – in linea molto generale – da una giustizia disciplinare amministrata all'interno dei reparti secondo la catena gerarchica alla delega di giurisdizione in favore di ufficiali civili nominati dal principe e dotati di specifica formazione tecnico-giuridica.

Di frequente viene sottolineato il nesso tra nascita degli stati in età moderna e creazione di eserciti permanenti, con la conseguente formazione di appositi organi militari che amministrano la giustizia secondo regole diverse da quelle seguite dai tribunali ordinari. Per quanto riguarda il Cinquecento, una forte spinta alla gerarchizzazione e alla centralizzazione delle funzioni giurisdizionali all'interno dei corpi militari, con la necessaria definizione di procedure e trattamenti particolari riservati ai loro appartenenti, emerge soprattutto all'interno degli eserciti multietnici spagnoli attraverso la formazione del *fuero militar*, un complesso di norme, privilegi e giurisdizioni che si pone l'obiettivo di assicurare una giustizia speciale ai membri dei corpi armati inquadrati sotto il comando della monarchia iberica.

Per quanto l'emanazione di ordinanze militari da parte dei re spagnoli risalga alla fine del Quattrocento, la formazione di una specifica giurisdizione militare viene definita da Carlo V negli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento ed è ulteriormente rafforzata in coincidenza con il pluridecennale conflitto nelle Fiandre, tra Cinque e Seicento, che coinvolge intensamente pure i domini spagnoli nella Penisola, il ducato di milanese e il regno di Napoli. Questi territori sono utilizzati per il reclutamento di truppe fresche e per i rifornimenti ai corpi armati al punto da fare di Milano la tappa iniziale del percorso che, attraverso Savoia e Borgogna, consentiva il trasferimento di soldati, vettovaglie, armi e capitali sino a Bruxelles.

Nel 1536 su disposizione di Carlo V l'ufficio di Uditore generale militare viene introdotto nella Lombardia spagnola e in seguito, dopo il 1587, l'apparato della giustizia militare viene potenziato anche nelle Fiandre all'interno dei singoli reparti limitando i poteri correzionali in precedenza riconosciuti ai rispettivi comandanti e le competenze della giurisdizione militare nelle cause civili²⁸. All'interno della struttura militare dei Paesi Bassi spagnoli questo settore

²⁸ D. Maffi, *Il baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630-1660)*, Torino 2007, p. 269 s.; Id., *Un conflitto giurisdizionale: il ruolo della giustizia militare e le relazioni coi civili nella Milano Spagnola, 1550-1700*, in Id. (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012 (Annali di storia militare europea, 4), pp. 201-228, a p. 202 s.; Id., *La cittadella in armi. Esercito, società e*

speciale dell'amministrazione giudiziaria, basato su Uditori assegnati ai singoli reparti supervisionati da un Uditore generale con competenze estese alla larga schiera di «civili che vivevano a stretto contatto col mondo delle forze armate o che lavoravano per esso», viene ulteriormente perfezionato mediante la creazione della *Superintendencia de la Justicia Militar*: una magistratura attivata in via temporanea negli ultimi anni del Cinquecento per correggere le carenze diffuse che si erano riscontrate, sovraordinata tanto agli Uditori locali quanto all'Uditore Generale e rapidamente trasformata in una istituzione stabile e caratterizzante il sistema giudiziario militare della regione²⁹.

Il modello spagnolo della suprema giustizia militare filtra assai presto nell'esperienza degli ordinamenti italiani cinquecenteschi, come di altri stati europei³⁰, anche grazie a esperienze personali dirette. Valga l'esempio del ducato sabauda, ove l'ufficio di Uditore Generale di guerra, giudice unico e supremo con competenza sui militari tanto nel civile che nel penale, è ricordato nelle patenti rilasciate il 16 novembre 1559 dal duca Emanuele Filiberto. Da queste si apprende che all'epoca è ricoperto da Giovanni Giacomo Solfo, il quale aveva già servito per otto anni nelle Fiandre come Uditore Generale delle truppe spagnole affidate al comando dello stesso Emanuele Filiberto, nominato nel giugno 1553 luogotenente generale e comandante supremo dell'esercito imperiale e tre anni più tardi Governatore generale dei Paesi Bassi spagnoli³¹.

finanza nella Lombardia di Carlo II, 1660-1700, Milano 2010, p. 157 ss.; Id., *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio*, cit., p. 102 s.

²⁹ D. Maffi, *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio*, cit., p. 100 ss. e citazione a p. 103; A. Esteban Estríngana, *La superintendencia de la justicia militar: establecimiento y evolución inicial en le ejército de Flandes (1594-1622)*, in D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012 (Annali di storia militare europea, 4), pp. 87-123, in part. p. 92 s. per l'ampio raggio di competenze attribuite al nuovo magistrato. V. anche V. Martínez Ruiz, *Legislación y fuero militar*, in E. García Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, I, Madrid 2006, pp. 11-32 e M. Alía Plana, *Historia del Cuerpo Jurídico de la Armada*, Madrid 2011.

³⁰ Il caso degli eserciti asburgici del Sei-Settecento è ricordato da M. Hochedlinger, *Austria's Wars of Emergence*, cit., p. 135.

³¹ E. Scala (cur.), *Le milizie sabaude*, Roma 1937, p. 48 s.; V. Viora, *La codificazione del diritto penale militare negli stati sabaudi*, Torino 1983, p. 2; P. Bianchi, *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia e i rapporti del Piemonte con la Francia e la Spagna. Da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II (1553-1675)*, in E. García Hernán, D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, I, Madrid 2006, pp. 189-216, a p. 207 ss.; L. Perrillat, *Gendarmes des gens d'armes: la justice militaire en Savoie sous l'Ancien Régime (XVI^e-XVIII^e siècles)*, in «Mémoires et documents publiés par l'Académie chablaisienne», 81 (2008), pp. 1-40, a p. 3; G. Stolfi, *Dall'amministrare all'amministrazione. Le aziende nell'organizzazione statuale del Regno di Sardegna (1717-1853)*, Firenze 2014, p. 53, nota 119. La

Operando come giudice unico e supremo con competenza sui militari tanto in ambito civile che penale, all'Uditore generale fanno capo «incombenze di varia natura: dalla stesura degli editti per la levata delle truppe nazionali alla gestione degli statuti, dall'intervento negli affari d'artiglieria al controllo dell'adempimento delle leggi contro la diserzione»³². E valga anche l'esempio dei territori estensi, ove l'ufficio di Uditore Generale è introdotto dal duca Alfonso II nel 1575 per il comparto delle milizie territoriali come competenza speciale aggiunta a quelle già attribuite al Commissario delle Battaglie, responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei ruoli e dell'organizzazione più generale dei corpi armati locali. Poco dopo, nel maggio 1576, l'Uditore Generale per le milizie viene nominato dal duca per la prima volta nella persona del giureconsulto Guido Valenza³³.

L'espansione della giurisdizione militare unita alla pratica collaudata dagli eserciti spagnoli sullo scenario dell'estenuante guerra nelle Fiandre ha riflessi anche sull'elaborazione di una specifica trattatistica che si orienta verso due direttrici complementari: da un lato, la dimensione giuridica del conflitto, del servizio armato e dei reati militari; dall'altro, i manuali destinati alla formazione del militare rispetto alla disciplina e al ventaglio di compiti che caratterizzano la prestazione del servizio armato, ma con attenzione pure alla sfera della giurisdizione militare.

Per quanto riguarda il primo ambito, l'interesse dei pratici del diritto verso la teorica della guerra e i più rilevanti aspetti giuridici che caratterizzano il diritto militare è ben rappresentato, nella seconda metà del Cinquecento, dai trattati del piemontese Pierino Belli (1502-75) e dello spagnolo Balthazar Ayala³⁴,

nomina a Primo Presidente della Camera dei Conti in Torino consegue dalla patente data in Nizza il 16 novembre 1559: G. Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate [...]*, I, Torino, Derossi, 1798, p. 350. V. pure G.B. Cavalcaselle, *I Consigli di Guerra. Genesi e sviluppi della Giurisdizione Militare negli Statu Sabaudi (da Amedeo VIII a Vittorio Amedeo II)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LIX (1961), pp. 59-163, alle p. 76, 86, ove precisa che la prima nomina a Uditore di Guerra «di qua dai monti» risale al 16 febbraio 1559 mentre quella analoga per lo svolgimento dell'ufficio «di là dai monti» al 16 maggio 1562.

³² P. Bianchi, *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia*, cit., p. 210.

³³ P. Bonacini, *Un ducato in difesa*, pp. 44, 49.

³⁴ Petrini Belli Albensis, iureconsulti incliti et serenissimi Emanuelis Philiberti, Sabaudiae ducis consiliarii, *De re militari et bello tractatus [...]*, Venetiis, excudebat Franciscus de Portonariis, 1563 (I ed. 1558); B. de Ayala, *De Jure et Officiis belli et disciplina militaris libri III*, Antverpiae, ex officina Martini Nutij, 1597 (I ed. 1582). V. G.S. Pene Vidari, *Guerra e diritto nel pensiero di Pietrino Belli*, in «Diritto@Storia», 4 (2005), online: <https://www.dirittoestoria.it/4/Memorie/Pene-Vidari-Guerra-Diritto-Pietrino-Belli.htm>; D. Quaglioni, *La disciplina delle armi tra teologia e diritto. I trattatisti dello «ius militare»*, in C. Donati, B.R. Kroener, *Militari e*

accomunati dall'esperienza come Uditori generali negli eserciti cesarei: il primo negli anni Quaranta del secolo XVI e il secondo alcuni decenni più tardi. In tale ufficio Ayala partecipa alla campagna nelle Fiandre e non stupisce che dedichi la propria opera proprio ad Alessandro Farnese, comandante generale dell'esercito spagnolo.

Per quanto si ravvisino differenze di prospettiva rispetto alla tradizione precedente e di organizzazione tematica tra le due opere, merito di questi autori è di avere abbandonato il piano etico-religioso per tematizzare l'attività bellica e la condotta della guerra a vantaggio di una analisi in termini prettamente giuridici, fornendo così una prima trattazione del diritto militare – nei suoi aspetti disciplinari, penali e giudiziari – in grado di farlo emergere come una disciplina particolare, per quanto molto aderente, sotto vari profili, a esempi, categorie e figure di stretta derivazione romanistica. Non si può trascurare il fatto che sulla problematica del diritto di guerra queste prime opere, scritte da tecnici del diritto impegnati professionalmente nell'amministrazione della giustizia militare, trovino continuazione molto ravvicinata in quelle, generalmente più note, di Alberico Gentili (1598), Ugo Grozio (1625) e Jean Voet (1670)³⁵.

Per quanto concerne il versante della trattatistica prettamente militare, il lunghissimo conflitto che impegna i compositi eserciti spagnoli contro le Fiandre ribelli, ma pure su altri fronti continentali, diventa campo di esperienza e di ispirazione per una manualistica più tecnico-pratica, di tenore precettistico, ove trovano spazio anche le figure e le funzioni proprie degli Uditori dei singoli reparti e dall'Uditore Generale di guerra, per il quale si richiedono competenze specifiche quali, oltre alla formazione giuridica, anche la conoscenza di lingue diverse per operare all'interno di eserciti multietnici. A tale proposito penso siano sufficienti i nomi del militare e trattatista italiano Giorgio Basta, del militare estense Bartolomeo Pellicciari e del nobile napoletano Lelio Brancaccio,

società civile nell'Europa dell'età moderna (secoli XVI-XVIII), Bologna 2007 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 71), pp. 447-462, e anche in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, 2, Bologna 2007, pp. 191-210.

³⁵ Per le quali, con bibliografia anteriore, si rinvia almeno ad A.A. Cassi, *Alle origini del diritto internazionale: Alberico Gentili*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero, VIII Appendice. Diritto*, Roma 2012, pp. 181-188; U. Grozio, *Il diritto di guerra e di pace*, a cura di C. Galli e A. Del Vecchio, 3 voll., Napoli 2023, con attenzione ai saggi raccolti nel I volume; U. Mariani, *Un contributo "elegante" in materia di ius belli: il De iure belli di Johannes Voet*, in «Diritto @ Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», 8 (2009), pp. 1-32 (online: <https://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-Romana/Mariani-De-jure-militari-Voet.htm>).

che pubblicano opere assai note in questo campo nei primi anni del secolo XVII³⁶.

5. *Le milizie rurali*

Un ultimo ambito cui desidero accennare, nel quale si misura ancora l'intreccio tra evoluzione delle formazioni militari e assetto di una struttura amministrativa statale in grado di organizzarne la gestione sotto profili molteplici (inquadramento normativo, reclutamento, revisione periodiche dei reparti, risorse finanziarie, controllo disciplinare e giurisdizionale), concerne la diffusione e lo sviluppo delle milizie rurali – o paesane che dir si voglia – che nel corso del Cinquecento, oltre a diffondersi in area francese, inglese, iberica, e in altri contesti europei³⁷, viene a caratterizzare gli stati territoriali della Penisola nella quasi totalità: dal Piemonte sabauda al Granducato di Toscana, dal dominio veneziano di terraferma al Mezzogiorno spagnolo, dagli stati pontifici sino a realtà istituzionali di caratura minore come il ducato di Parma e Piacenza, il marchesato del Monferrato e il ducato estense³⁸. Gli obiettivi sono molteplici: impegnare direttamente i sudditi nella difesa dei rispettivi territori, con costi non comparabili con quelli delle milizie assoldate e/o mercenarie, e nel contempo disporre di un forte strumento di coesione interna e di contrattazione con le *élite* locali, attratte dalla prospettiva di esercitare un ruolo di comando, di fatto *part time* a differenza dell'ufficialità di mestiere, una volta poste a capo dei corpi militari locali, in cambio di precisi riconoscimenti che assumono anche valore di distinzione sociale³⁹.

Nel loro complesso le milizie si presentano come formazioni armate reclutate sulla base di censimenti periodici dei sudditi di città e campagne che non vengono compensati in denaro, ma tramite un composito sistema di esenzioni e privilegi basato, nei suoi assi portanti, sul diritto di porto d'armi, su esoneri e vantaggi fiscali sia a livello centrale che comunitativo e su trattamenti giurisdizionali particolari, di cui sono titolari ufficiali di nomina statale (Uditori delle

³⁶ Analisi delle opere e delle biografie dei singoli autori in P. Bonacini, *Un ducato in difesa*, p. 75 ss.

³⁷ A. Corvisier, *Armées et sociétés en Europe*, cit., p. 38 ss.; G. Chittolini, *Il «militare» tra tardo medioevo e prima età moderna*, cit., pp. 66, 70.

³⁸ Una rassegna, con bibliografia specifica, in P. Bonacini, *Un ducato in difesa*, cit., p. 26 ss.

³⁹ G. Muto, *Apparati militari e fabbisogno finanziario nell'Europa: il caso della Spagna «de los Austrias»*, in C. Donati, B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile nell'Europa dell'Età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 71), pp. 23-52, a p. 27 s.; P. Bianchi, *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia*, cit., p. 203 s.; P. Bianchi, A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia 2017, p. 120 ss.

milizie), all'interno però di un complesso intreccio di deroghe ed eccezioni rispetto alle prerogative dei giudicanti locali che si rivela causa di inevitabili lungaggini e di conflitti di competenze.

6. *Brevi note conclusive*

Come scriveva Federico il Grande al fratello Enrico nell'ottobre 1751, in francese, «I soldati sono il pilastro dello Stato; se non si curano con una continua attenzione nell'ordine e nella bontà necessaria, lo Stato va in rovina e la prima tempesta lo rovescia»⁴⁰. Senza generalizzare lo sforzo di militarizzazione della società attuato in misura del tutto particolare nel corso del Settecento dalla monarchia prussiana, ove circa l'80% del gettito fiscale era destinato al mantenimento dell'esercito⁴¹, è indubbio che l'organizzazione militare acquista un'importanza rilevante nei processi di formazione e consolidamento dell'autorità statale in età moderna. Al fine di garantire la potenza interna e soprattutto esterna, gli stati territoriali e i principi collocano tra le funzioni distintive dell'esercizio del potere quelle, via via molteplici, relative alla formazione, alla gestione e all'impiego dei corpi armati. E la forza militare si consolida quale appannaggio del potere sovrano anche laddove essa è detenuta da un ente collettivo come i cantoni svizzeri, le città libere dell'Impero o gli Stati Generali delle Province Unite⁴².

La materia militare diviene competenza di specifiche magistrature di governo e di ufficiali investiti delle funzioni di provvedere alle necessità di organizzazione, impiego e mantenimento degli apparati bellici, mentre le amministrazioni centrali assumono tra gli oneri permanenti i costi necessari al loro finanziamento. Assumono pure l'esercizio di competenze giurisdizionali per quanto concerne l'amministrazione della giustizia nei confronti degli appartenenti ai corpi armati per verificare e sanzionare, in specie, tutti quei comportamenti che esulano dall'osservanza dei precetti strettamente regolamentari investendo l'ambito disciplinare rispetto ai reati più gravi (tradimento, diserzione, ammutinamento) e alla più larga sfera penale che regola i rapporti tra militari e tra questi e la popolazione civile.

⁴⁰ *Politische Correspondenz Friedrich's des Grossen*, VIII, Berlin 1882, n. 5147, p. 488 (online: <https://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/8/488-o2/>).

⁴¹ M. Füssel, *La guerra dei Sette anni*, Bologna 2013 (ed. orig. 2010), p. 15. V. pure A. Corvisier, *Armées et sociétés en Europe*, cit., pp. 102 ss., 128 ss. Una utile riflessione storiografica sulla militarizzazione della società prussiana nel secolo XVIII in A. Dattero, *Soldati a Milano*, cit., p. 10 ss.

⁴² A. Corvisier, *Armées et sociétés en Europe*, cit. p. 20 ss. V. pure L. Blanco, *Le origini dello stato moderno*, cit., pp. 186 ss., 227 ss., 233 ss.

La gestione del ‘militare’ in capo all’autorità statale determina anche, in non pochi casi, l’estensione dell’utilizzo dei reparti e l’applicazione della relativa giurisdizione speciale al controllo dell’ordine pubblico soprattutto nei confronti di vagabondi, oziosi e sfaccendati, come avviene già nell’Inghilterra della metà del Cinquecento⁴³ e pure nella Lombardia spagnola e austriaca, dietro alla pressante esigenza di contenere la diffusione del contrabbando e del brigantaggio; un servizio al quale contribuivano anche le truppe di guarnigione nelle piazzeforti in collaborazione con le magistrature civili locali⁴⁴. L’impiego dell’esercito nelle funzioni di controllo e tutela dell’ordine sociale è frequente nel corso dell’età moderna⁴⁵; e per gli stessi fini la procedura sommaria applicata nei giudizi militari in caso di reati gravi accertati in situazioni di esplicita flagranza viene estesa nei confronti dei civili allo scopo di assicurare una giustizia più rapida ed efficace ed è talora ammessa anche nei procedimenti ordinari in caso di delitti di sangue. Il ricorso a tali modalità è ben attestato nel Mezzogiorno, ove è sancito per la prima volta in una prammatica del viceré di Napoli, datata 11 aprile 1584, con cui si ordina ai Governatori provinciali di procedere «ad modum belli et militari modo contra quelli forasciti, che vanno arrobando per la Campagna, inquietando il quieto e pacifico vivere dei sudditi di S.M., perturbando et impedendo lo libero commercio del Regno». Si susseguono le ricorrenze dell’impiego di tale modello procedurale in età moderna, recepito per la prima volta dalla dottrina giuridica meridionale in un trattato di prassi giudiziarie redatto da Giovanni Grande alla metà del Seicento⁴⁶.

⁴³ L. Boynton, *The Tudor Provost Marshal*, in «The English Historical Review», 77/304 (1962), pp. 437-455, a p. 440 s.

⁴⁴ A. Dattero, *Il “governo militare” dello Stato di Milano nel primo Settecento. Saggio storico e inventario della serie Alte Feldakten del Kriegsarchiv di Vienna*, Milano 2001, p. 51 ss.; D. Maffi, *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio*, cit., p. 104 ss.

⁴⁵ J. Chagniot, *Guerre et société à l’époque moderne*, Paris 2001, p. 83 ss. V. anche la varia casistica approfondita nei saggi raccolti in L. Antonielli (cur.), *Polizia militare. Seminario di studi, Messina, 11-12 dicembre 2009*, Soveria Mannelli 2013.

⁴⁶ Ancora nel pieno secolo XVIII l’autorizzazione sovrana a procedere *ad modum belli et per horas* è rilasciata all’Udienza provinciale della Vicaria di Chieti in un caso di omicidio di cui era sospettato un armigero del feudatario locale: F. Mastroberti, *L’istruttoria per l’effettato omicidio di Carmina di Lucia (1767-1769): un caso criminale “irrisolto” nel Regno di Napoli durante l’età dei Lumi*, in «Historia et ius», 15 (2019), paper 23 (online: https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/mastroberti_15.pdf). Per il trattato di Giovanni Grande e il testo della citata Prammatica del 1584: G. Grande, *De bello exulum aureus perutilisque Tractatus ac in Regnis Neapolis, Siciliae, Lombardiae, Galliae, et alijs frequentissima Praxis [...]*, Neapoli, excudebat Franciscus Savius Typogr. Cur. Arch., 1654, p. 1; ricordato da M.N. Miletti, *La paura del processo. Spunti nella penalistica italiana (secoli XVIII-XX)*, in «Quaderni di storia del penale e della giustizia», 1 (2019), pp. 199-236, a p. 201 s. Per i caratteri particolari della procedura sommaria e ulteriore casistica della sua applicazione nel corso dell’età moderna e

L'utilizzo di corpi armati e di strumenti processuali di derivazione militare anche nella repressione del banditismo e in generale per assicurare l'ordine costituito in situazioni di grave compromissione viene a confermare l'affermazione di questo specifico strumento a disposizione dei poteri sovrani quale componente decisiva nella formazione dello stato moderno. Diviene necessaria la creazione di una struttura amministrativa dipendente dal potere centrale che presiede all'arruolamento e al funzionamento dei reparti (assoldati, mercenari, milizie rurali) e al controllo della loro disciplina interna puntando, per questo secondo aspetto, all'esercizio di una giurisdizione svincolata da quella civile ordinaria con regole e ufficiali propri distinti dai componenti la catena gerarchica propriamente militare, ma con l'eccezione del tempo e del teatro di guerra, quando i giudizi militari sono generalmente affidati, secondo modalità che si diffondono dalla prima metà del Settecento, a tribunali collegiali (i Consigli di guerra). E reparti militari, forme e regole della giurisdizione speciale ad essi applicata diventano strumenti utilizzati anche nel controllo dell'ordine pubblico interno. Anche queste prassi determinano un uso politico degli strumenti giurisdizionali, nell'ambito specifico del 'militare', che danno un contributo non trascurabile agli assetti degli stati moderni.

La dottrina pubblicistica ottocentesca individua nel carattere dell'unitarietà, comune alla dimensione territoriale, a quella della popolazione stabilmente residente e a quella del potere statale titolare della piena sovranità, il tratto essenziale della modernità politica; a ciò si unisce il monopolio dell'uso legittimo della forza tanto verso l'interno quanto verso l'esterno, che porta quale necessario corollario la disponibilità di corpi armati subordinati all'esclusivo controllo del potere statale⁴⁷. Di conseguenza, tutti gli aspetti legati alla gestione del 'militare' qualificano strettamente la formazione e gli sviluppi dello stato moderno, che mette a punto forme di controllo giurisdizionale verso i membri dei corpi armati affiancandole a quelle degli apparati – per così dire – ordinari formati sia da magistrature municipali che centrali.

Alla metà del Settecento tale principio generale risulta ben chiaro a Emer de Vattel, il quale nel corso della Guerra dei Sette Anni (1756-1763), in cui sono coinvolte su scala globale tutte le potenze europee, e verso il tramonto dell'evo

ancora nei primi anni del secolo XIX v. R. Trifone, *Il procedimento penale "ad modum belli" o "ad horas" presso le Giunte di Stato a Napoli nel sec. XVIII*, in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della casa editrice Jovene (1854-1954)*, Napoli 1954, pp. 159-183; G. Alessi, *Ad modum belli. Il governo delle province napoletane tra antiche segreterie e nuovi ministeri*, in «*Frontiera d'Europa*», 2 (1995), pp. 127-178, in part. p. 145 s.; M. Corcione, *Modelli processuali di antico regime. La giustizia penale nel Tribunale di Campagna di Nevano*, Frattamaggiore (NA) 2002.

⁴⁷ W. Reinhard, *Storia dello stato moderno*, Bologna 2010, p. 11 s.; L. Blanco, *Le origini dello stato moderno*, cit., p. 260 ss.

moderno, afferma senza incertezze: «La potenza di uno stato consiste in tre cose, nel numero de' Cittadini, nelle loro virtù militari e nelle ricchezze», che includono – come chiarisce subito in dettaglio – «le forze, le artiglierie, le armi, i cavalli, le munizioni e generalmente tutto l'immenso apparato, che oggi è necessario alla guerra»⁴⁸ e che «esige spese immense» – come puntualizza poco dopo, non a caso nel pieno di quello che si rivela il primo conflitto globale della storia umana⁴⁹.

Il 'militare', quindi, viene riconosciuto ingrediente irrinunciabile per la «potenza di uno stato» in quanto già in origine presente – come si è cercato di evidenziare tramite una campionatura sufficientemente eloquente – tra gli elementi costitutivi dello stato moderno europeo; un ingrediente che il diplomatico e politologo svizzero, in sintonia con il contemporaneo Blackstone, individua con assoluta lucidità quale attributo fondamentale del «Sovrano», che «è il vero autor della guerra, la quale si fa in suo nome e per suo comando»⁵⁰.

⁴⁸ E. de Vattel, *Diritto delle genti, ovvero principii della legge naturale applicati alla condotta e agli affari delle nazioni e de' sovrani*, I, Bologna, Dalla Tipografia de' Fratelli Masi, e Comp. Sotto il Portico delle Scuole, 1804, cap. XIV, par. 178, p. 145 (ed. orig. Neuchâtel 1758; trad.it. in 3 tomi a cura di Lodovico Antonio Loschi, che la conduce sull'edizione riveduta e ampliata stampata sempre a Neuchâtel nel 1773). Sul tema della guerra, al quale De Vattel riserva l'intero III libro del suo trattato, v. F. Mancuso, *Diritto, stato, sovranità. Il pensiero politico-giuridico di Emer De Vattel tra assolutismo e rivoluzione*, Napoli 2002, p. 283 ss., la medesima citazione è ripresa a p. 298; Id., *Le Droit des gens come apice dello Jus publicum europaeum? Nemico, guerra, legittimità nel pensiero di Emer De Vattel*, in «Quaderni Fiorentini», 38 (2009), pp. 1277-1310.

⁴⁹ E. de Vattel, *Diritto delle genti*, cit., I, par. 182, p. 148. V. M. Füssel, *La guerra dei Sette anni*, cit., p. 8 ss.

⁵⁰ E. de Vattel, *Diritto delle genti*, cit., III, Bologna, Dalla Tipografia de' Fratelli Masi, e Comp. Sotto il Portico delle Scuole, 1805, cap. I, par. 4, p. 5; e v. pure par. 2, p. 3: «La guerra pubblica è quella, che ha luogo tra le Nazioni o i Sovrani, che si fa a nome della pubblica podestà e per suo comando»; concetto ribadito nel cap. II, par. 6, p. 6: «Il Sovrano è il vero autor della guerra, la quale si fa in suo nome e per suo comando. Le truppe, gli Officiali, i Soldati e in generale tutti quelli, col mezzo de' quali il Sovrano fa la guerra, non sono che instrumenti in sua mano. Eglino eseguono la sua e non la loro volontà. Le armi e tutto l'apparato delle cose, che servono alla guerra, sono istrumenti di un ordine inferiore».